



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 226 del 24/09/2024

OGGETTO: CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - RICORSO IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO R.G. N. 929/2024 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORI.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre**, convocata per le ore 08:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore **09:19**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

ISOLA MASSIMO	SINDACO	Presente	
FABRI ANDREA	VICESINDACO-ASSESSORE		Assente
AGRESTI DAVIDE	ASSESSORE	Presente	
ORTOLANI LUCA	ASSESSORE	Presente	
LAGHI MARTINA	ASSESSORE	Presente	
CAMORANI DENISE	ASSESSORE	Presente	
SANGIORGI SIMONA	ASSESSORE	Presente	
BOSI MASSIMO	ASSESSORE	Presente	

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, ISOLA MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 226 del 24/09/2024

OGGETTO: CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - RICORSO IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO R.G. N. 929/2024 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORI.

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

Motivo del provvedimento:

- con atto notificato in data 10/07/2024 ed assunto al prot. n. 14126 del 11/07/2024 è stato proposto ricorso innanzi alla Corte di Appello di Bologna per l'annullamento della decisione della Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Faenza che aveva confermato il provvedimento n. 724/2024 Reg. Cron. di cancellazione del ricorrente dalle liste elettorali del Comune di Faenza;
- il ricorrente è un cittadino residente nel Comune di Faenza;
- con Sentenza n. 660/2022 pronunciata dal Tribunale di Bologna il ricorrente veniva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa nonché alla pena accessoria, per quanto qui rileva, della interdizione temporanea dai pubblici uffici. A seguito dell'applicazione del concordato in appello, la Corte di Appello di Bologna concedeva al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, come da sentenza n. 7942/2022. Tale pronuncia risulta essere divenuta irrevocabile;
- in data 14/05/2024 veniva comunicato al ricorrente il provvedimento n. 724/2024 Reg. Cron. di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali del Comune di Faenza per "*perdita capacità elettorale*" a seguito della summenzionata sentenza;
- con ricorso proposto in data 20/05/2024 il ricorrente impugnava innanzi alla Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Faenza il provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali;
- con decisione del 31/05/2024 la Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Faenza rigettava il ricorso, confermando così il provvedimento di cancellazione;
- avverso tale decisione il ricorrente propone dunque ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, individuando un unico motivo di gravame consistente nel ritenere che la sospensione condizionale della pena si estenderebbe anche alle pene accessorie comminate. Conclude quindi il ricorrente richiedendo l'annullamento della decisione impugnata della Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Faenza e, conseguentemente, insiste per la sua iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Faenza;

Visto che è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 12/11/2024 avanti alla Corte di Appello di Bologna;

Considerato che la domanda di parte ricorrente appare destituita di fondamento in fatto e in diritto e che preme all'Amministrazione Comunale costituirsi in giudizio, onde fare valere le ragioni del Comune di Faenza nei confronti degli stessi ricorrenti;

Dato atto che la misura del compenso per avvocatura interna, spettante solo in caso di vittoria, qualora consegua la condanna alle spese viene determinata nella stessa misura del recupero posto a carico della controparte, oppure in caso di compensazione secondo il criterio stabilito in base alla disciplina regolamentare interna con riferimento al D.M. n. 55 del 10/03/2014 nell'importo non superiore a € 6.993,70 (valori medi ridotti del 30%), e comunque nei limiti previsti dall'art. 9 della L. 114/2014;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1. per quanto sopra, di resistere nel giudizio R.G. n. 929/2024 promosso avanti la Corte di Appello di Bologna, con ricorso notificato al Comune di Faenza il 10/07/2024 ed assunto al prot. n. 14126 del 11/07/2024;

2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Sindaco, a compiere tutti gli atti che dovessero risultare necessari nell'interesse del Comune di Faenza in relazione alla causa in oggetto;

3. di nominare quali rappresentanti e difensori del Comune di Faenza per la tutela degli interessi dell'Amministrazione nel giudizio di cui trattasi, con ogni facoltà e mandato, ivi compresa quella di farsi sostituire per le udienze in caso di assenza o impedimento, l'avv. Pierangelo Unibosi e l'avv. Maria Cristina Tassinari, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Ravenna quali legali dell'Ufficio Unico di Avvocatura dell'Unione della Romagna Faentina, anche disgiuntamente fra loro, eleggendo domicilio legale presso la sede dell'Unione della Romagna Faentina sita in Faenza, Piazza del Popolo n. 31 - Area Legale e Affari Istituzionali;

4. di dare atto che, in caso di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico della controparte, l'importo introitato verrà corrisposto all'Avvocatura dell'Unione della Romagna Faentina; nell'ipotesi della compensazione delle spese legali, l'importo complessivo non superiore a € 6.993,70 (valori medi ridotti del 30%), determinato secondo il criterio stabilito in base alla disciplina regolamentare interna con riferimento al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e comunque nei limiti previsti dall'art. 9 della L. 114/2014, trova copertura nel Peg del Servizio Contenzioso e che l'eventuale impegno di spesa verrà assunto al momento dell'avveramento della condizione debitoria di cui sopra;

5. di dare atto che il presente provvedimento necessita di copertura finanziaria ed ha riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente di cui in motivazione.

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per dichiarazione verbale

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **42** del **24. 09. 2024**

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO